



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 44 del 20/01/2026

Oggetto: CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIOTERAPIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

premesse che in vista dell'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31.12.2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 69732 del 16/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC DiPSa di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

richiamata la deliberazione n. 287 del 20/03/2025 con la quale era stata approvata la convenzione con AOU Maggiore della Carità di Novara fino al 31/12/2025 per la messa a disposizione di personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica esperto in radioterapia, al fine di sopperire alla carenza di personale del profilo di TSRM per la necessità di garantire la gestione dei turni di pronta disponibilità;

rilevato che il Direttore della SOC DiPSa, causa il perdurare della carenza di personale del profilo TSRM nonostante le procedure attivate per il reclutamento dello stesso, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. 73366 del 30/10/2025 con cui ha chiesto l'attivazione della convenzione per Tecnici sanitari di radiologia medica esperti in radioterapia, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, al fine di garantire la corretta gestione dei turni di servizio e mantenere i livelli essenziali di operatività;

considerato che, la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni con nota prot. n. 75227 del 05/11/2025 ha chiesto all'AOU Maggiore della Carità di Novara la disponibilità a rinnovare l'accordo convenzionale per la messa a disposizione di TSRM esperti in Radioterapia, alle medesime condizioni previste dal precedente accordo:

- con un impegno di 96 ore, ovvero n. 12 turni al mese della durata di 8 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì al venerdì;
- con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

dato atto che, al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di convenzionamento, è stata trasmessa anche la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

preso atto che, con comunicazione mail acquisita al protocollo aziendale n. 1618 del 12/01/2026, l'AOU Maggiore della Carità di Novara comunicava la disponibilità a fornire le prestazioni specialistiche richiesta da parte di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica esperti in radioterapia, approvando il disciplinare di convenzione nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



dato atto che, come comunicato dalla Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	COMMESSA Ex sub 237	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	2026/220	€ 30.000,00

PROPONE

di rinnovare la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radioterapia, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 96 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì al venerdì;

di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- i rapporti eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- il presente atto determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	COMMESSA Ex sub 237	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	2026/220	€ 30.000,00

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radioterapia, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 96 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì al venerdì;

2) di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- i rapporti eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- il presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	COMMESSA Ex sub 237	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	2026/220	€ 30.000,00

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola e alla SOC Direzione delle Professioni Sanitarie gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

4) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017, modificato con delibere n. 65 del 28.01.2020 e n. 555 del 25/06/2025;

5) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI TSRM ESPERTI IN RADIOTERAPIA	
	TRA	
	L'AOU NO Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata AOU NO), C.F. e	
	P.IVA n. 01521330033, con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18, rappresentata dal Direttore	
	della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo	
	delegato	
	E	
	l'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della	
	SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto della convenzione	
	L'AOU NO mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario	
	di Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radioterapia per svolgere presso il PO	
	di Verbania attività di supporto della SOC Radioterapia dell'ASL VCO, per un impegno	
	quantificato in circa n° 96 ore mensili di attività con orario diurno dalle ore 8.00 alle ore	
	15.42 programmabili dal lunedì al venerdì, non comprensive del tempo di raggiungimento	
	della sede di lavoro.	
	ART. 2 – Modalità di svolgimento	
	L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese	
	1	

	che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza	
	segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il	
	calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure	
	organizzative.	
	ART. 3 - Corrispettivo	
	Per l'attività di cui al precedente articolo 2 l'ASL VCO corrisponderà all'AOU NO i	
	seguenti compensi per ogni singolo tecnico di radiologia impegnato:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell'orario di servizio come	
	da tariffario relativo all'attività del personale di supporto alla Libera Professione;	
	- i costi documentabili (IRAP ed oneri riflessi) sostenuti dall'Azienda Ospedaliera	
	conseguenti alla presente convenzione;	
	- il tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, che le parti	
	concordano di determinare in n. 2 ore A/R, è da remunerare nella misura del 50% del	
	compenso orario previsto, come da indicazioni delle circolari Regione Piemonte prot. n.	
	2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861 del 02.10.2006;	
	- il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km	
	percorso, oltre ai pedaggi autostradali debitamente documentati o, in alternativa, il costo del	
	biglietto ferroviario.	
	ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione	
	L'ASL VCO trasmetterà alla fine di ogni mese all'AOU NO attestazione degli accessi	
	effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate, sulla base dei quali l'AOU	
	NO provvederà ad emettere regolare fattura, che sarà liquidata entro sessanta giorni dalla	
	data di ricevimento della stessa.	
	ART. 5 - Durata – Proroga - Recesso	
	La presente convenzione ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2026 . È fatta salva la possibilità	
	2	

	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo	
	specifico accordo tra le parti contraenti.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi	
	rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente	
	convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di	
	nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	Non è previsto tacito rinnovo.	
	ART. 6 - Privacy	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati	
	unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con	
	tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto	
	delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa in	
	materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del regolamento UE 2016/79 del	
	27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), l'ASL VCO, Titolare del	
	trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede	
	alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al trattamento nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel	
	rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente	
	convenzione.	
	ART. 7 - Assicurazione	
	3	

	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio	
	dell'attività presso le proprie strutture. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di	
	servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo	
	all'Azienda cedente. La copertura dovrà essere garantita dall'AOU NO o, in difetto, dal	
	professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali	
	vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi	
	all'espletamento di attività di servizio.	
	ART. 8 - Codice di comportamento	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO,	
	adottato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali	
	prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il	
	documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della	
	legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul	
	sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri	
	contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU NO si impegna a comunicare ai propri	
	dipendenti il suddetto obbligo.	
	ART. 9 - Controversie	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	4	

